

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2016

Tariffe a carico degli operatori per le attivita' previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS. (16A06880)

in Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2016, n. 224

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;

Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio «che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio»;

Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunita' e per attuare il Protocollo di Kyoto;

Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio quote di emissioni di gas a effetto serra;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009», e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 3, che delega il Governo ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione, tra l'altro, alla direttiva 2009/29/CE comprese nell'Allegato B alla citata legge, e l'art. 4 ai sensi del quale: «In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e in particolare l'art. 30, commi 4 e 5, in base al quale «gli oneri relativi a prestazioni e controlli resi necessari dall'attuazione delle direttive europee indicate nella medesima legge sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso, predeterminate e pubbliche» e «le entrate derivanti dalle tariffe sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469»;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante «Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra», come modificato dal decreto legislativo 2 luglio 2015, n.

111, recante «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30» e dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» e in particolare l'art. 41, commi 2, 3 e 4, ai sensi del quale «I costi delle attività di cui all'art. 4, comma 4, lettera o-bis), all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art. 10, commi 3 e 4, all'art. 13, all'art. 15, comma 1, all'art. 16, all'art. 21, all'art. 22, comma 4, all'art. 23, comma 1, all'art. 28, comma 1, e all'art. 34, comma 3, sono a carico degli operatori interessati, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.», «Le tariffe di cui al comma 2 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, da individuarsi tenendo conto anche della complessità delle prestazioni richieste. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.» e «Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di coprire le spese amministrative derivanti dall'attuazione del presente decreto.»;

Considerato che le attività di cui all'art. 4, comma 4, lettera o-bis), all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art. 21, all'art. 22, comma 4, all'art. 23, comma 1, all'art. 28 e all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2013, relative alla redazione e all'approvazione della lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia, all'assegnazione e rilascio quote, alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e alla gestione della sezione italiana del Registro dell'Unione sono effettuate ogni anno per i soggetti che rientrano nel sistema di scambio quote mentre le attività di cui all'art. 10, commi 3 e 4, all'art. 13, all'art. 15, comma 1, e all'art. 16 del medesimo decreto relative al rilascio, al riesame e alle modifiche dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e del Piano di monitoraggio sono effettuate su richiesta degli stessi soggetti interessati oppure, nel caso del riesame delle autorizzazioni, trascorsi cinque anni dall'ultimo aggiornamento;

Ritenuto di disciplinare le tariffe per la copertura delle attività di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 30 del 2013;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i costi delle attività di cui all'art. 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (di seguito «decreto legislativo n. 30 del 2013») che sono a carico degli operatori interessati.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce le tariffe e le relative modalità di versamento da parte degli operatori interessati per:

a) le attività di cui all'art. 4, comma 4, lettera o-bis),

all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art. 21, all'art. 22, comma 4, all'art. 23, comma 1, e all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2013 relative alla redazione e all'approvazione della lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia, all'assegnazione e rilascio quote, alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra;

b) le attività di cui all'art. 10, comma 3, all'art. 13 e all'art. 15, comma 1, del medesimo decreto relative al rilascio e al riesame dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e all'approvazione del Piano di monitoraggio;

c) le attività di cui all'art. 10, comma 4, e all'art. 16, del decreto legislativo medesimo relative alle modifiche degli impianti e all'aggiornamento dei Piani di monitoraggio;

d) le attività di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo medesimo per la gestione della sezione italiana del Registro dell'Unione.

3. Le tariffe di cui al comma 2 coprono il costo effettivo dei servizi resi e sono aggiornate ogni due anni.

4. L'aggiornamento biennale di cui al comma 3 assorbe, altresì, gli eventuali scostamenti delle tariffe, desumibili in sede di espletamento delle attività'.

Art. 2

Tariffa per le attività di cui all'art. 4, comma 4, lettera o-bis), all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art. 21, all'art. 22, comma 4, all'art. 23, comma 1, e all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2013 (Tariffa - Rilascio quote e comunicazione delle emissioni)

1. Per le attività di cui all'art. 4, comma 4, lettera o-bis), all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art. 21, all'art. 22, comma 4, all'art. 23, comma 1, e all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2013, ogni anno, gli operatori aerei e i gestori, per ciascun impianto autorizzato ad emettere gas a effetto serra, versano una tariffa pari a euro 250.

2. Per l'anno 2016, la tariffa di cui al comma 1 è versata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto con le modalità di cui al comma 3. A partire dal 2017, il versamento è effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno con le medesime modalità.

3. Il pagamento della tariffa di cui al comma 1 è effettuato mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, con imputazione al capitolo 2592, art. 22 - Capo 32 dell'entrata del bilancio dello Stato e con la seguente causale: «Tariffa - Rilascio quote e comunicazione delle emissioni, ai sensi dell'art. 41, decreto legislativo n. 30 del 2013». L'avvenuto pagamento è comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le modalità pubblicate sul sito web istituzionale del Ministero medesimo.

Art. 3

Tariffa per le attività di cui all'art. 10, comma 3, all'art. 13 e all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2013 (Tariffa - Approvazione/riesame dell'autorizzazione e del Piano di monitoraggio)

1. La tariffa per le attività di cui all'art. 10, comma 3, all'art. 13 e all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2013 è pari a euro 250.

2. Il pagamento della tariffa di cui al comma 1 è effettuato prima della presentazione della domanda mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Sezione di Tesoreria provinciale

dello Stato territorialmente competente, con imputazione al capitolo 2592, art. 22 - Capo 32 dell'entrata del bilancio dello Stato e con le seguenti causali: «Tariffa - Approvazione/riesame dell'autorizzazione e del Piano di monitoraggio ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 30 del 2013».

3. La ricevuta che attesta il versamento della tariffa deve essere allegata alla istanza di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra o di approvazione del Piano di monitoraggio, pena l'improcedibilita' della stessa.

Art. 4

Tariffa per le attivita' di cui all'art. 10, comma 4, e all'art. 16 del decreto legislativo n. 30 del 2013 (Tariffa - Modifiche dell'autorizzazione e del Piano di monitoraggio)

1. La tariffa per le attivita' di cui all'art. 10, comma 4, e all'art. 16 e' pari a euro 62.

2. Il pagamento della tariffa di cui al comma 1 e' effettuato prima della presentazione della domanda mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, con imputazione al capitolo 2592, art. 22 - Capo 32 dell'entrata del bilancio dello Stato e con le seguenti causali: «Tariffa - Modifiche dell'autorizzazione e del Piano di monitoraggio ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 30 del 2013».

3. La ricevuta che attesta il versamento della tariffa deve essere allegata alla istanza di modifica dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra o del Piano di monitoraggio, pena l'improcedibilita' della stessa.

Art. 5

Tariffa per le attivita' di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2013 (Gestione Registro dell'Unione)

1. Le tariffe per le attivita' relative alla gestione del Registro dell'Unione ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2013, sono differenziate per tipologia di conto e pari a: i) euro 180 per il conto deposito; euro 360 per il conto personale e di scambio; euro 500 per i conti dei verificatori; euro 1000 per i conti di piattaforma esterna.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono versate tra il 1° settembre e il successivo 15 ottobre di ciascun anno secondo le modalita' di cui al comma 4.

3. Nel caso un operatore nuovo entrante o un richiedente l'apertura di un conto personale o di scambio presenti la richiesta di iscrizione successivamente alla scadenza prevista al comma 2, l'iscrizione copre il periodo fino al successivo 1° settembre.

4. Il pagamento della tariffa di cui al comma 1 e' effettuato mediante versamento sul conto corrente bancario n. 218550 intestato all'ISPRA presso l'Istituto Cassiere «Banca Nazionale del Lavoro», codice IBAN IT67P0100503382000000218550, SWIFT Code BNL I I T R R, indicando nella causale di versamento rispettivamente il numero del conto deposito dei certificati o del conto di scambio rappresentati sul Registro. L'avvenuto pagamento e' comunicato secondo le modalita' pubblicate sul sito web istituzionale dell'ISPRA.

Art. 6

Interessi per ritardato pagamento

1. In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti previsti dal presente decreto, il gestore e' tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alle scadenze stabilite dalle medesime

disposizioni.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Le entrate derivanti dalle tariffe per le attività di cui agli articoli 2, 3, 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato rispettivamente con le modalità di cui all'art. 2, comma 3, all'art. 3 comma 2, all'art. 4, comma 2, del presente decreto per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di coprire le spese derivanti dall'attuazione del decreto legislativo n. 30 del 2013.

2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Uffici centrali di bilancio per la relativa registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.